ALLEGATO D

VETRERIA ETRUSCA S.p.A.
Stabilimento di Altare

"Piano di adeguamento e prescrizioni"



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

INDICE

1 EVOLUZIONE NORMATIVA....4

2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO....4

2.1 Valutazione del piano di adeguamento....4

3 PRESCRIZIONI....5

3.1 Emissioni in atmosfera....5
3.2 Scarichi idrici....13
3.3 Rumore....14
3.4 Rifiuti....15
3.5 Energia....16
3.6 Suolo e Acque sotterranee....16
3.7 Piano di dismissione e bonifica del sito....16
3.8 Prescrizioni generali attività IPPC....18
3.9 Gestione emissioni in atmosfera dei forni vetrari in condizioni di emergenza....20
3.9.1 Riduzione del cavato per situazioni di emergenza che superino le 72 ore....20

1 EVOLUZIONE NORMATIVA

Il riferimento normativo per la tipologia di attività in oggetto, è, ad oggi, ancora la Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea -G.U. n° L70 del 08/03/2012), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

2.1 Valutazione del piano di adeguamento

Il piano di adeguamento ha previsto l'installazione e il collaudo di impianto SCR per l'abbattimento degli ossidi d'azoto ad una concentrazione ≤ a 500 mg/Nmc; quanto proposto appare allineato al conseguimento dei BAT-AEL per gli ossidi di azoto con le indicazioni della Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la **fabbricazione di vetro per contenitori**.

3 PRESCRIZIONI

3.1 Emissioni in atmosfera

1. Le emissioni presenti nello stabilimento devono costantemente garantire il rispetto dei seguenti limiti:

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max prevista (Nm^3/h)	Inquinante	Limite	
					Concentrazione (mg/Nm^3)	Flusso di massa (kg/h)
E12[1]	Forni Fusori F1+F2 alimentati a metano + trattamenti a caldo	Camere di rigenerazione + sezione di desolforazione + elettrofiltro +SCR DeNOX + Ciminiera	21000+21000[2]	Polveri	20 [1,3]	0,84
				Ossidi di azoto (NOx)	500 [1,3]	21,0
				Ossidi di zolfo (SO_2)	300 [1,3]	12,6
				Monossido di carbonio (CO)	100 [1,3]	4,2
				Ammoniaca (NH3)	20 [1,3]	0,84
				Acido cloridrico (HCl)	20 [1,4]	0,84
				Acido fluoridrico (HF)	5 [1,4]	0,21
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi}	1 [1,4]	0,042
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi},Sb,Pb, Cr^{iii},Cu,Mn,V,Sn	5 [1,4]	0,21
E12[1]	Forno Fusorio F1 (OCD) + Forno fusorio F2 (metano) + trattamenti a caldo	Camere di rigenerazione + sezione di desolforazione + elettrofiltro +SCR DeNOX + Ciminiera	21000+21000[2]	Polveri	20 [1,3]	0,84
				Ossidi di azoto (NOx)	700 [1,3]	29,4
				Ossidi di zolfo (SO_2)	750 [1,3]	31,5
				Monossido di carbonio (CO)	100 [1,3]	4,2
				Ammoniaca (NH3)	20 [1,3]	0,84
				Acido cloridrico (HCl)	20 [1,4]	0,84
				Acido fluoridrico (HF)	5 [1,4]	0,21
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi}	1 [1,4]	0,042
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi},Sb,Pb, Cr^{iii},Cu,Mn,V,Sn	5 [1,4]	0,21
E12[1]	Forno Fusorio F1 (metano) + Forno fusorio F2 (OCD) +trattamenti a caldo	Camere di rigenerazione + sezione di desolforazione + elettrofiltro +SCR DeNOX + Ciminiera	21000+21000[2]	Polveri	20	0,84
				Ossidi di azoto (NOx)	700 [1,3]	29,4
				Ossidi di zolfo (SO_2)	750 [1,3]	31,5
				Monossido di carbonio (CO)	100[1,3]	4,2
				Ammoniaca (NH3)	20 [1,3]	0,84
				Acido cloridrico (HCl)	20[1,4]	0,84
				Acido fluoridrico (HF)	5 [1,4]	0,21
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi}	1 [1,4]	0,042
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi},Sb,Pb, Cr^{iii},Cu,Mn,V,Sn	5 [1,4]	0,21

[1] valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati all'8% di ossigeno libero nei fumi

[2] la portata di progetto a forno nuovo è pari a circa 19000 Nm^3/h, la portata prevista a fine vita (usura refrattario) è pari a circa 21.000 Nm^3/h

[3] limite riferito ad un valore medio orario sulle 24 ore

[4] limite riferito ad un valore medio di tre campionamenti discontinui della durata di 1 ora ciascuno

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max prevista (Nm^3/h)	Inquinante	Limite	
					Concentrazione (mg/Nm^3)	Flusso di massa (kg/h)
E12[1]	Forni Fusori F1+F2 alimentati a OCD + trattamenti a caldo	Camere di rigenerazione + sezione di desolforazione + elettrofiltro + SCR DeNOX + Ciminiera	21000+21000 [2]	Polveri	20 [1,3]	0,84
				Ossidi di azoto (NOx)	700 [1,3]	29,4
				Ossidi di zolfo (SO_2)	1200 [1,3]	50,4
				Monossido di carbonio (CO)	100 [1,3]	4,2
				Ammoniaca (NH3)	20 [1,3]	0,84
				Acido cloridrico (HCl)	20 [1,4]	0,84
				Acido fluoridrico (HF)	5 [1,4]	0,21
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi}	1 [1,4]	0,042
				Σ As,Co,Ni,Cd,Se,Cr^{vi},Sb,Pb, Cr^{iii},Cu,Mn,V,Sn	5 [1,4]	0,21
E12A	Forno fusorio F2 alimentato a metano e/o OCD	Ciminiera emergenza	-	-	-	-
E11N	Impianto di composizione F1	Filtro a maniche	32000	Polveri	10	-
				Silice libera cristallina	5	-
E11N1	Impianto di composizione F2	Filtro a maniche	32000	Polveri	10	-
				Silice libera cristallina	5	-
E14	Monitor (aerazioni a tetto su forno fusorio F1, macchine formatura, forni ricottura e trattamento a freddo)	_	_	Polveri	5	
E14N	Monitor (aerazioni a tetto su forno fusorio F2, macchine formatura, forni ricottura e trattamento a freddo)	_	_	Polveri	5	
E15	Monitor (aerazioni a tetto trattamento a freddo e forno termoretrazione)	_	_	Polveri	5	-
E15N	Monitor (aerazioni a tetto trattamento a freddo e forno termoretrazione)	_	_	Polveri	5	
E16	Depolveratore officina manutenzione (saltuarie molature e saldature)	Filtro a maniche	3400	Polveri	20	-
				∑ Ni – Cd – Cr	1	-
E17	Sabbiatrice	Filtro a maniche	240	Polveri	20	
E18	Sabbiatrice	Filtro a maniche	1080	Polveri	20	-
E19	Ricambio capannone – area fredda Forno F1	-	-	Polveri	5	-
E19N	Ricambio capannone – area fredda Forno F2	-	-	Polveri	5	-
E13	Impianto di trattamento a caldo	Scrubber ad acqua	3.500	Polveri	10	
				Comp dello Stagno (Sn)	5	
				Acido Cloridrico (HCl)	30	-

2. in base a quanto meglio descritto in Allegato B al presente provvedimento per i parametri ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri devono essere rispettati contemporaneamente:
   - il valore limite di emissione mediati su un tempo di riferimento pari a 24 ore,
   - il valore limite di emissione, inteso quale limite di emissione con tempo di riferimento pari ad un'ora, ottenuto moltiplicando per il fattore 1,25 il pertinente valore di emissione previsto dagli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/2006 - Allegato I - parte III - punto 7) e sommato all'intervallo di confidenza determinato dalla procedura QAL2

Parametro: Ossidi di azoto	**Forni che utilizzano combustibile liquido**	**Forni che utilizzano combustibile gassoso**
Forni a bacino con bruciatore ad "U" con rigenerazione e recupero di calore	1800 mg/Nm^3	2200 mg/Nm^3

Parametro: **Ossidi di zolfo**	
Forni a bacino a lavorazione continua	1800 mg/Nm^3

Parametro: **Polveri**	
Impianti con una produzione di vetro superiore od uguale a 250 tonnellate al giorno	100 mg/Nm^3

3. i sistemi di monitoraggio in continuo (SME) installati, devono essere conformi a quanto indicato nelle linee guida della Regione Liguria incluse nell'Atto n°7327/2021 del 30/11/2021, nella fattispecie deve essere:
   - garantita la conformità a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,
   - garantita la conformità alla norma UNI EN 15267-3:2009 (certificazione degli sistemi di misura automatici per monitorare le emissioni),
   - garantita la completa applicabilità della norma UNI EN 14181:2015 (assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici),
   - scelto un valore di campo di misura strumentale, per ciascun parametro monitorato, in grado di misurare le concentrazioni emesse dall'impianto in ogni condizione di esercizio ordinario, non incidentale o di guasto, indicativamente non inferiore a 1,5 volte il più alto dei valori limite previsti,
   - garantito uno scarto dei dati elementari che concorrono a costruire una media temporale semioraria, oraria, giornaliera non superiore al 30%,
   - garantito che i dati elementari scartati per eccedenza sul campo di misura non superino il 5% dei valori acquisibili su base settimanale, pari a 504 minuti settimanali,
   - garantito che i dati inferiori al -5% del FS siano invalidati mentre quelli compresi tra -5% del FS e 0 siano conteggiati, ai fini della verifica del rispetto del limite,con un valore 0,
   - garantito che il limite di rivelabilità, per ogni specifico inquinante, si attesti a circa il 10% del VLE più basso tra quelli da verificare,
   - garantito un intervallo di confidenza massimo (percentuale su VLE giornaliero) pari a:
     - polveri (30%), SO2 (20%), NO2 (20%), CO (10%), NH3 (30%),
   - garantito che il sistema di acquisizione acquisisca sia le misure istantanee fornite dallo SME, sia i parametri impiantistici definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni; tutti i parametri

dovranno essere acquisiti con la stessa base temporale (almeno un dato elementare al minuto) e essere conservati per almeno 5 anni,

- garantita una disponibilità dei dati elementari non inferiore al 70% del numero di valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora,
- garantita la presenza di sistemi automatici di autodiagnosi in grado di produrre segnali di allarme al verificarsi di anomalie di funzionamento degli analizzatori asserviti allo SME o della linea di trasporto del gas,
- predisposto un manuale di gestione dello SME contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive, prestazionali e gestionali dello SME secondo quanto indicato al par. 4.6 delle linee guida regionali,
- revisionato il manuale SME dopo un periodo non superiore a 5 anni; inoltre deve essere prevista una revisione dello stesso qualora avvengono uno o più dei seguenti avvenimenti:
  - modifica dell'impianto , sostanziale o non sostanziale, tale da comportare una significativa variazione dei parametri chimico-fisici dell'effluente,
  - modifica sostanziale del sistema SME tale da alterarne le specifiche elencate nel manuale stesso,
  - modifiche sostanziali al quadro normativo applicabile che rendono non più adeguato il manuale di gestione,
- garantita la corretta misura e registrazione della rilevazione degli inquinanti in caso di guasti ed anomalie che non coinvolgono lo SME,
- previsto che il gestore , in caso di disservizio del sistema SME, anche per interventi di manutenzione, di durata superiore alle 48 ore, tale da rendere indisponibili misure in continuo, ai sensi del par. 2.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà ricorrere all'utilizzo di misure stimate, in base allo storico; l'uso di tali misure sarà consentito sino ad un periodo massimo di 15 giorni; deve essere effettuata una misura discontinua al 15° giorno e, successivamente, ogni 15 giorni fino al ripristino del sistema; i dati calcolati/misurati mediante le misure sostitutive dovranno essere contraddistinti da apposito flag,
- garantito lo svolgimento della procedura di QAL2, almeno ogni 5 anni o comunque quando siano accorse modifiche rilevanti al funzionamento dell'impianto industriale, al funzionamento dello SME e nelle modalità autorizzative dell'esercizio, per i parametri monitorati dallo SME soggetti a VLE e per i parametri ausiliari (O_2, H_20),
- garantito lo svolgimento della procedura AST ogni 12 mesi per i parametri monitorati dallo SME soggetti a VLE e per i parametri ausiliari (O_2, H_20),
- garantito lo svolgimento della procedura QAL3 con una frequenza minima pari all'intervallo di manutenzione definito nel certificato di QAL1,
- prevista la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL, entro le 24 ore, di eventuali superamenti del VLE; relativamente alla media giornaliera i criteri di calcolabilità e validità devono essere quelli previsti al Punto 5.2.1 Allegato VI alla parte V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
- prevista entro le 48 successive, di cui al punto precedente, relativamente al supero del VLE , la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL, dei seguenti dati:
  - copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere,
  - copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie orarie,
  - copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti,

- condizioni di esercizio degli impianti,
- situazione evidenziata,
- diario degli interventi effettuati,
- esito degli interventi,

- prevista la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL all'interno del report annuale di una relazione riassuntiva dei parametri monitorati dallo SME nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
  - elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati (con il formato delle tabelle sotto riportate),
  - motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissioni,
  - motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica,
  - indicazione delle situazioni in cui si è attivato il monitoraggio con misure alternative,
  - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione/manutenzione della strumentazione,
  - svolgimento di QAL2/AST allegando i relativi report,
  - ore funzionamento impianto/minimo tecnico/ore di apertura di ognuno dei due by pass,
  - stati impianto

TABELLA 8A - EMISSIONI IN ATMOSFERA - in continuo

camino ...

ioni in atmosfera per punti di emissione

Camino ..... Parametro: ..... VLE ..... Data: .....



Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Conc media giorno mg/Nm3																															
Conc semioraria Max mg/Nm3																															
Conc.semioraria min. mg/Nm3																															
N°valori medi semiorari scartati																															
Media dei valori medi semiorari mg/m3 (0°C,101,3kPa)																															
Portata media giorno m3/h (0°C,101,3kPa)																															
N°ore funzionamento impianto																															

4. qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intendono superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore deve riportare nei rapporti di prova la classe di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri deve inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite;
5. il passaggio da metano ad olio combustibile BTZ, e viceversa, come combustibile di alimentazione del forno fusorio, deve essere comunicato entro le 12 ore successive a questi uffici, ,ARPAL ,Comune di Altare; l'olio combustibile BTZ non potrà avere un tenore di zolfo superiore allo 0,9% e dovrà avere caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
6. in condizioni di emergenza dell'emissione **E12** (ad es.: fermata elettrofiltro per manutenzione e/o guasto), si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.9 - Gestione emissioni in atmosfera dei forni vetrari in condizioni di emergenza;
7. in caso di fermo dell'elettrofiltro i fumi derivanti dal trattamento a caldo devono essere avviati al sistema di trattamento (scrubber ad acqua) e, dunque, essere evacuati attraverso l'emissione **E13**. In tal caso la ditta deve rispettare per l'emissione **E13** attivata i limiti previsti al precedente par.1;
8. in caso di fermo del DENOx SCR, i fumi dei due forni non devono attraversare il reattore Denox e, desolforati e depolverizzati, vengono inviati direttamente in ciminiera;
9. in caso di apertura delle valvole di by-pass, la ditta deve darne comunicazione a mezzo email all'ARPAL, alla Provincia, al Comune di Altare;
10. il serbatoio di stoccaggio della soluzione di ammoniaca, asservito all'impianto SCR, deve essere dotato di bacino di contenimento avente un'altezza pari alla quota del muro d'argine che protegge il sito dello stabilimento;
11. il serbatoio contenente la soluzione ammoniacale dovrà essere dotato di tubazione di caricamento con attacco rapido, sfiato in serbatoio di tenuta con guardia idraulica, al fine di evitare eventuali fughe di vapori ammoniacali;
12. la piazzola di scarico dell'autocisterna contenente la soluzione di ammoniaca deve essere pavimentata e dotata di opportune pendenze tali da garantire che eventuali perdite di liquido possano essere raccolte in un pozzetto e da qui a mezzo pompa convogliate nel bacino di contenimento; inoltre la Ditta deve mantenere in atto tutte le procedure atte ad evitare la dispersione del materiale e il contatto con terreni, corsi d'acqua e sistemi fognari; nella fattispecie mediante raccolta di eventuali fuoriuscite con materiale assorbente quale sabbia, terra, vermiculite, diatomite provvedendo quindi al successivo smaltimento del rifiuto prodotto secondo la normativa vigenti;
13. la Ditta, secondo quanto disposto dall'art.272 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., deve adottare prescrizioni impiantistiche e criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili, per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
14. la Ditta, al fine di garantire la massima efficienza del catalizzatore asservito all'impianto SCR, deve prevedere:
    (a) un programma di verifica e manutenzione del sistema di desolforazione che, segua quanto indicato nella specifica procedura prevista nel PMC. Ciascun intervento di manutenzione e/o sostituzione dovrà essere annotato su il registro di cui al successivo punto 19);
    (b) di ottimizzare il sistema di desolforazione seguendo le indicazioni riportate nelle BREF 2012 (paragrafo 4.4.3.3);
15. la Ditta deve verificare, con cadenza almeno semestrale, l'efficienza del catalizzatore del sistema SCR determinando la concentrazione di NOX a monte e a valle del sistema e l'ammoniaca residua non reagita a valle SCR;

16. dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza semestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti alle emissioni E11N, E11N1, E16, E17, E18;
17. per quanto riguarda le emissioni E11N, E11N1, E16, E17, E18 in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a maniche) asserviti alle emissioni suddette, ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (almeno tre maniche per tipo di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
18. negli intervalli temporali, in cui venga attivata la ciminiera di emergenza corrispondente alla nuova emissione nn filtrata E12A, sarà consentita la sola alimentazione del forno F2 con gas naturale;
19. tutti gli interventi di manutenzione/controllo sugli impianti di abbattimento e sistemi di controllo, ad eccezione dei controlli in continuo effettuati tramite sistemi informatici, devono essere annotati su apposito registri con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, di cui:
    - Registro MD4004_Registro interventi di manutenzione/controllo impianti di abbattimento e sistemi di monitoraggio
    - Registro MD4005_Registro interventi di manutenzione/controllo impianti
    - Registro MD4012_Registro interventi di manutenzione/controllo impianti di abbattimento (E11N, E11N1, E16, E17, E18),
20. detti registri dovranno essere conservati, e compilati dai referenti incaricati a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
21. entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, il gestore dovrà procedere ad individuare, in apposita documentazione di sistema, la definizione di livelli di allarme e/o range di corretto funzionamento dei parametri di processo individuati nella tabella 4c dell'Allegato E al presente provvedimento oltre a definire apposite procedure di intervento in caso di scostamento dai valori individuati e/o dal coefficiente di efficienza di abbattimento definito a progetto;
22. nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta deve darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL e al Comune di Altare, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
23. nel caso di sversamento accidentale di materiale polverulento sui piazzali interni dello stabilimento, la ditta, indipendentemente dalle condizioni meteo (intensità vento, regime barico) deve provvedere alla rimozione immediata dello stesso;
24. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. allegato E punto 3.2.4);
25. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera deve essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento deve essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'allegato E;
26. le materie prime polverulente alla rinfusa, ad esclusione del rottame di vetro, presenti all'interno del sito non possono essere stoccate in cumuli all'aperto, sui piazzali interni allo stabilimento; in condizioni di emergenza (ad esempio per accumulo materiali dovuto a interruzioni, manutenzione all'insilaggio, sciopero autotrasportatori) la ditta può stoccare all'aperto per lo stretto tempo necessario predisponendo apposite coperture temporanee con teloni impermeabili;

27. la ditta deve prevedere l'impiego, almeno una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta si renda necessario, di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali asfaltati in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa;
28. le emissioni derivanti da tutti i generatori di calore
    - civili installati nel complesso IPPC citati nell'allegato C – punto 5.4, non rientrano nel Titolo 1 della Parte V del D.Lgs 152/2006, pur soggiacendo a quanto previsto dalle norme del Titolo II della parte V dello stesso Decreto. (vedere obiettivi di miglioramento),
    - industriali diverse dai forni di fusione *(forni di ricottura (tempere), del riscaldamento dei canali di adduzione del vetro fuso alle macchine formatrici e dei bruciatori dei fornetti di preriscaldo stampi)*stante la loro conformazione rimangono soggette solo agli obiettivi di miglioramento ed al rispetto dei limiti previsti per i "monitor E14-E15-E14N-E15N)",
    - fornetti a termoretrazione che danno luogo alle emissioni E19 ed E19N, stante la potenzialità termica complessiva ed il tipo di combustibile, rimangono sottoposti ai soli obiettivi di miglioramento ,
29. il Gestore deve alimentare gli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo con combustibili aventi caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Allegato X alla parte V del D.Lgs N°152/2006

3.2 Scarichi idrici

1. Tutti gli scarichi recapitanti in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 al DLgs 152/2006 e s.m.i.;
2. lo scarico parziale S1, nel quale recapitano solo acque industriali deve rispettate i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 e, per i parametri contenuti nella vigente convenzione di utenza con il CIRA, i limiti della tabella seguente; i valori in deroga rimarranno validi sino alla messa a regime dell'impianto di trattamento (31/10/2024) e subordinati al rispetto di un valore massimo di immissione in pubblica fognatura su base annua inferiore a 800 mc:

Parametro	**Limiti tab.3 All. 5 parte III D.lgs 152/2006 (mg/l)**	**Limiti in deroga (mg/l)**
Solidi sospesi totali	200	700
Tensioattivo totali	4	15
Idrocarburi totali	10	30
Ferro	4	50

3. i volumi complessivi immessi in fognatura, relativi allo scarico industriale, dovranno essere contabilizzati mediante idoneo misuratore elettromagnetico posto sulla condotta di scarico,
4. ad avvenuta messa a regime dell'impianto di trattamento il proponente dovrà fornire comunicazione PEC a Provincia, ARPAL, CIRA, Comune di Altare, attestante la piena operatività della nuova configurazione impiantistica proposta;
5. per quanto attiene le modalità di campionamento dello scarico S1 nell'ambito dei controlli di parte pubblica, il gestore a valle della messa a regime dell'impianto di depurazione, dovrà valutare la fattibilità di effettuare i controlli analitici su un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore o, in caso di durata dello scarico inferiore a 3 ore, su un campione medio prelevato durante l'intera durata dello scarico;
6. il gestore dovrà trasmettere, a far data della messa a regime dell'impianto di depurazione, le informazioni di cui alla tabella 7 Allegato E al presente provvedimento; il gestore nella fattispecie dovrà definire i livelli di guardia e/o range di corretto funzionamento dei parametri di processo che verranno individuati in suddetta tabella; dovranno essere definite inoltre le procedure di intervento in caso di scostamento dai valori di variabilità individuati e/o dal coefficiente di efficienza di abbattimento definito a progetto;
7. la ditta deve mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
8. tutti gli scarichi delle "acque meteoriche" devono essere dotati almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento;
9. la ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
10. gli eventuali nuovi pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
11. il monitoraggio degli scarichi deve essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; i parametri Antimonio (Sb), Bario (Ba), Boro (B), Azoto Ammoniacale e Fenoli, ancorchè elencati nella *"Tabella 5 – Decisione BAT n. 865 del 28 febbraio 2012"*, sono esclusi dai monitoraggi come da nota, assunta agli atti con

prot. n. 45447 del 28/09/2020, in cui la ditta dichiara che gli stessi non vengono utilizzati nel processo di produzione;

12. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
13. qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'Ente di Governo dell'Ambito, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
14. i controlli analitici dei soggetti deputati al controllo saranno di norma riferiti a un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. A seguito della messa a regime del nuovo impianto, circa 3 mesi dopo la partenza dello stesso, ne verrà definito il funzionamento e quindi potranno essere valutate durate inferiori alle tre ore. Gli scarichi non devono comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

3.3 Rumore

1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto alla Tabella 8 Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste;
2. i rilievi fonometrici di cui al precedente punto 1), finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%). Gli esiti dei suddetti rilievi fonometrici dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99, Lmin, Lmax);
3. il gestore dovrà comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Comune di Altare ed ARPAL la data di avvio delle misure fonometriche per l'eventuale presenza degli enti di controllo;
4. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente;
5. qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/2017 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dal suddetto DPCM;
6. in caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.

3.4 Rifiuti

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
2. le attività di gestione nonché quella di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
3. la gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
4. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
5. dovrà essere garantito il "Controllo della tracciabilità" dei rifiuti prodotti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis,189,190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
6. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Su tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo Codice Europeo EER; i
7. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta ovvero in aree di stoccaggio, comunque corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
8. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
9. il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/92 e s.m.i.;
10. il rifiuto prodotto deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento definitivo. La ditta dovrà accertarsi, pertanto, che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti per le successive operazioni di recupero o smaltimento, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
11. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 36/2003 e s.m.i.;

12. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020;
13. ove previsto dall'assetto normativo vigente, dovrà essere effettuata sui rifiuti la caratterizzazione al fine di garantire la corretta classificazione ai fini dello smaltimento/recupero. Tale caratterizzazione sarà effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto di smaltimento/recupero e, successivamente, ogni 12 per i pericolosi e non pericolosi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha originato il rifiuto.

3.5 Energia

1. Secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, deve essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell'Allegato C "Emissioni";
2. il bilancio energetico deve essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Altare.

3.6 Suolo e Acque sotterranee

1. Il gestore deve eseguire un monitoraggio del suolo secondo le frequenze e le modalità di cui alla Tabella 10 dell'Allegato E della presente autorizzazione.

3.7 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97;
2. le misure di cui al punto 1 potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alla direttiva 98/24 CE;
3. iI programma di controllo deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale;
4. a seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale;
5. dovrà essere eseguito un monitoraggio della falda ogni cinque anni e ogni 10 anni sui suoli. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate ad ARPAL con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Gli esiti analitici (rapporti di prova e tabella di riepilogo) dovranno essere trasmessi a Comune, ARPAL e Provincia appena disponibili, corredati da una tavola con le isofreatiche. I rapporti di prova dovranno essere conservati per almeno 5 anni;

6. in ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione dell'attività, la ditta deve darne comunicazione a Provincia, Comune di Altare e ARPAL in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
7. all'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
   (a) a lasciare il sito in sicurezza;
   (b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
   (c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
   (d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonchè predisporre le verifiche idonee;
8. prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Altare, ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione dell'attività;
9. la comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
10. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
11. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Altare, ARPAL, corredata da:
    (a) relazione attestante i lavori svolti;
    (b) idonei elaborati tecnici;
    (c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.
12. la Vetreria Etrusca S.p.A. dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti;
13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

3.8 Prescrizioni generali attività IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente entro il mese di Gennaio alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E della presente autorizzazione; entro un tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. la Ditta deve conservare presso gli uffici dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino:
   (a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
   (b) aree destinate al deposito dei rifiuti;
   (c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione.

   Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni;
3. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
5. le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve immediatamente adottare le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e informare via PEC, entro le 24 ore successive all'evento, l'Autorita' Competente, il Comune e ARPAL; nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi. Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e ad ARPAL, un rapporto conclusivo, che contenga il riepilogo dell'evento e delle misure attuate (comprensivo di eventuali azioni future da implementare) e almeno:
   (a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
   (b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
   (c) la durata;
   (d) matrici ambientali coinvolte;
   (e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

   I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:
   (a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali;

(b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.);
(c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
(d) incendio,esplosione;
(e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
(f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
(g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
(h) eventi naturali.

8. il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, deve comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali;
9. il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e smi, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante;
10. tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale;
11. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
12. i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
13. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
14. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
15. la cessazione di attività dell'impianto deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione formale" del provvedimento autorizzativo;
16. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

3.9 Gestione emissioni in atmosfera dei forni vetrari in condizioni di emergenza

1. Si considera situazione di emergenza la messa fuori servizio del sistema di estrazione ed abbattimento dei fumi derivanti dai forni fusori, determinata da anomalia o manutenzione programmata o manutenzione straordinaria. Tali situazioni sono descritte nell'Allegato B al Paragrafo 5.
2. Le fermate di emergenza dell'elettrofiltro devono essere gestite nel minor tempo possibile, previa comunicazione a Provincia, ARPAL e Comune della sussistenza della situazione stessa e degli interventi gestionali previsti dal Gestore al fine di mitigare le emissioni in atmosfera in tale situazione. Restano ferme ferme le procedure di cui ai paragrafi 3.1.10 – 3.1.11 e 3.1.12 del presente allegato.
3. Durante le fermate di emergenza dell'elettrofiltro:
   - **i forni (F1 e F2)** emetteranno direttamente in atmosfera bypassando il precipitatore ed essendo avviati direttamente in ciminiera. I fumi provenienti dal trattamento a caldo saranno emessi in atmosfera attraverso il preventivo passaggio in scrubber (il quale in condizioni di marcia normale non è, invece, attivo) attraverso le emissioni **E13**.
4. La riduzione del cavato, nonostante abbia un basso impatto sulle concentrazioni dei singoli inquinanti, determina una riduzione della portata volumetrica dei fumi che riduce, in modo proporzionale alla diminuzione della portata stessa, il flusso di massa delle sostanze emesse in atmosfera. In caso di cavato pari a 0 t/h le emissioni saranno costituite solo dai fumi di combustione necessari per tenere il forno in temperatura al fine di evitare danni strutturali al forno stesso.
5. Per situazioni emergenza che si prevede eccedano le 72 ore, oltre alla comunicazione della sussistenza della situazione stessa e degli interventi correttivi previsti, devono essere indicati gli interventi gestionali previsti per la mitigazione delle emissioni. Gli interventi gestionali dovranno prevedere la progressiva riduzione del cavato, rispetto alla potenzialità massima di targa dei forni, fino al mero mantenimento in preriscaldo del forno stesso in caso di situazioni di emergenza che si dovessero protrarre per oltre 3 mesi.

3.9.1 Riduzione del cavato per situazioni di emergenza che superino le 72 ore

In relazione alla durata delle situazioni emergenza dovrà essere ridotto il cavato dei forni che emettono in camino di emergenza secondo il seguente schema :

Durata della situazione di emergenza	Azioni da intraprendere da parte del Gestore	Cavato massimo consentito F1 + F2 (t/g)	Limite Ossidi di azoto (NOx)
Da → Insorgenza situazione di emergenza	Comunicazione dell'insorgenza della situazione di emergenza entro le 8 ore successive	600	Dal 01/05/2020 NOx = 500 mg/Nm^3
a → 72 ore (fino a 3 giorni)			
da → 72 ore (3giorni)	riduzione del cavato del 5% rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni e/o interventi sulle materie prime	570	
a → 240 ore (fino a 10 giorni)			
da → 10 giorni	riduzione del cavato del 10 % rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	540	
a → un mese			
da → un mese	riduzione del cavato del 20 % rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	480	
a → 2 mesi			
da → 2 mesi	riduzione del cavato del 50% rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	300	
a → 3 mesi			
oltre 3 mesi	cavato = 0 Forni in stato di "veglia" in riscaldo	0	

* Cavato massimo dichiarato inteso come somma dei cavati massimi dei singoli forni.